

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 8 del 17 Marzo 2021

Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 con il quale è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1 giugno 2012 che all'articolo 1 ha previsto che "nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato 1, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorità comunale";

- il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, con legge 1° agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visto in particolare l'art. 1, comma 5, primo periodo, che prevede che i Presidenti delle tre Regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia) interessati dal sisma possano adottare "idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi" per le attività di ricostruzione;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", ed in particolare l'art. 67-septies che ha ulteriormente integrato e definito il perimetro dei comuni coinvolti;
- l'art. 2bis, commi 43 e 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 i quali rispettivamente dispongono che:
 - "43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.
 - 44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente."
- Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione

tecnologica", ed in particolare l'art. 15 comma 6 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021.

Richiamata l'ordinanza n. 34 del 28 dicembre 2017 "Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148".

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Rilevato che il Commissario delegato:

- con le risorse dell'articolo 3 bis del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, ha contestualmente attivato tutte le procedure per la riparazione ed il ripristino delle attività produttive e dell'edilizia residenziale privata danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- con le risorse del Fondo per la ricostruzione di cui al decreto-legge 74/2012 ha predisposto il Programma per la ricostruzione delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali come da ultimo aggiornato dall'Ordinanza n. 32 del 25 novembre 2020. Al programma è stata data attuazione attraverso Piani Annuali;
- analogamente a quanto già avvenuto a dicembre 2017, a circa 9 anni dagli eventi sismici del maggio del 2012, si è ritenuto opportuno effettuare una nuova ricognizione generale sul complesso stato di attuazione della ricostruzione di concerto tra il Commissario e i Sindaci dei Comuni rimasti nel cratere come rideterminato dal sopra citato art. 2bis, comma 43 del decretolegge 16 ottobre 2017, n. 148 e dalla sopra richiamata ordinanza n. 34 del 28 dicembre 2017;
- l'analisi per tutti gli ambiti di intervento (ricostruzione privata, assistenza alla popolazione, ricostruzione immobili pubblici o ad uso pubblico sottoposti a tutela pubblici e complessità dei centri storici) si è posta quale obiettivo quello di far emergere il risultato delle attività svolte fino ad ora e le residue necessità ancora da soddisfare, ciò per meglio indirizzare nei prossimi anni gli sforzi del Commissario delegato e definire le azioni volte a rafforzare il processo di completamento della ricostruzione;
- tale ricognizione è stata formulata individuando indicatori numerici che possano rappresentare in modo sintetico lo stato delle attività residue di ogni territorio;



Visto il rapporto di sintesi predisposto dall'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012, "Aggiornamento Perimetro Comuni Sisma", nel quale vengono riportati per ogni Comune i valori numerici assoluti di ogni ambito presi come riferimento per le elaborazioni, agli atti della suddetta Agenzia, e in attuazione di quanto oggetto di confronto tra il Commissario e i Comuni nella seduta del 17 febbraio 2021.

Ritenuto pertanto opportuno, nell'ambito del perimetro così ridotto, finalizzare i provvedimenti che verranno emessi dal Commissario, prioritariamente volti all'aggiornamento e al rafforzamento del modello organizzativo, affinché le azioni rivolte alla ricostruzione possano essere più incisive ed efficaci nei Comuni individuati per giungere alla conclusione della ricostruzione in questa parte del territorio che è risultata maggiormente colpita dal sisma del maggio 2012;

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

- 1. di approvare l'elenco dei 15 comuni riportati nell'allegato A quale perimetro ridefinito, ai sensi dell'art. 2bis, comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e della relativa normativa emergenziale;
- 2. di dare atto che, dalla data di approvazione della presente ordinanza, i provvedimenti che verranno emessi dal Commissario, prioritariamente volti all'aggiornamento e al rafforzamento del modello organizzativo, terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro circoscritta ai comuni di cui all'allegato A, affinché le azioni rivolte alla ricostruzione possano essere concentrate per giungere alla conclusione della ricostruzione in questa parte del territorio che è risultata maggiormente colpita dal sisma del maggio 2012;
- 3. di considerare i 15 comuni dell'allegato B alla stregua dei comuni limitrofi per l'applicazione dei provvedimenti e delle misure che verranno emessi dal Commissario.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini (firmato digitalmente)

ALLEGATO A

- 1. Bondeno
- 2. Carpi
- 3. Cavezzo
- 4. Cento
- 5. Concordia sulla Secchia
- 6. Crevalcore
- 7. Ferrara
- 8. Finale Emilia
- 9. Medolla
- 10. Mirandola
- 11. Novi di Modena
- 12. Reggiolo
- 13. San Felice sul Panaro
- 14. San Possidonio
- 15. Terre del Reno

ALLEGATO B

- 1. Bastiglia
- 2. Bomporto
- 3. Camposanto
- 4. Fabbrico
- 5. Galliera
- 6. Guastalla
- 7. Luzzara
- 8. Pieve di Cento
- 9. Poggio Renatico
- 10. Ravarino
- 11. Rolo
- 12. San Giovanni in Persiceto
- 13. San Prospero
- 14. Soliera
- 15. Vigarano Mainarda